

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.



# COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203  
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 0414810838

IL PRESIDENTE  
LAGANA FRANCESCO

Il Segretario Comunale  
DOTT. S.SA COSTA ANNAMARIA

Il Consigliere Anziano  
BRIGUGLIO ANGELA

## ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 del Reg.	Versamento tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 – Approvazione date di scadenza.
Data 12.10.2021	

L'anno Duemila ventuno il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 19,00 e seguenti, nell'aula consiliare sita nel Comune di Pagliara.  
Alla seduta non urgente d'inizio, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) LAGANA' FRANCESCO	X		6) ANNONE CARMELO	X	
2) BRIGUGLIO ANGELA STEFANIA	X		7) CALABRO' MARCO ANTONIO	X	
3) MOLINO IVANA	X		8) PRESTIPINO DOMENICO SANTI	X	
4) CAMINITI SEBASTIANO	X		9) DI BLASI FIORENZO	X	
5) BILLA GIUSEPPE	X		10) ANDRONACO SANTINA VALERIA	X	

Assegnati n. 10  
In carica n. 10

Presenti n. 10  
Assenti n. 0

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio  
on-line di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Dalla Residenza Comunale li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R.  
03.12.1991, N. 44

Li

Il Segretario Comunale

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza il Consigliere Lagana Francesco, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale, Dott.ssa Costa Annamaria.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.7/1992, come modificato dalla L.R. n.26/1993, presenziano ai lavori il Sindaco, Avv. Gugliotta Sebastiano, e l'Assessore Riparare Vincenzo.

La seduta è pubblica.

Nel passarsi alla trattazione dell'argomento di cui in oggetto, il consigliere Prestipino, chiesta ed ottenuta la parola, lamenta il ritardo con cui la proposta in esame è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio stante l'impossibilità, come afferma, di conciliare i tempi di notifica degli avvisi di pagamento con le date di scadenza fissate con la proposta in esame, la qual cosa potrebbe comportare l'applicazione di interessi a danno dei contribuenti.

Il Sindaco dichiara in proposito che nel decorso anno la delibera con la quale si fissavano le date di scadenza delle rate TARI è stata adottata il 15/10/2020.

Successivamente si passa alla votazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione, avente ad oggetto "Versamento tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 – Approvazione date di scadenza", nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Atteso** che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri espressi, favorevolmente, in ordine alla regolarità tecnico –contabile;

**Ritenuta** la proposta in esame meritevole di approvazione;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e 30/2000;

**Con il voto favorevole**, espresso per alzata di mano, di n. 8 consiglieri su n. 8 votanti (dalla votazione si astengono i consiglieri Andronaco e Prestipino)

### **DELIBERA**

**1) Di approvare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Versamento tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 – Approvazione date di scadenza", nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte e integrante.

Inoltre, con separata votazione riportante anch'essa il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di n. 8 consiglieri su n. 8 votanti (dalla votazione si astengono i consiglieri Andronaco e Prestipino)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERA**

**1) Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Alle ore 21,14 la seduta viene sospesa.

Alle ore 22,02 alla ripresa dei lavori, all'appello nominale risultano presenti i consiglieri Sigg. Laganà, Briguglio, Molino, Caminiti, Billa, Annone, Calabrò, Prestipino e Andronaco.

Presenti n. 9 consiglieri.

REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI PAGLIARA  
(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


<b>OGGETTO</b>	Versamento tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021 - Approvazione date di scadenza.
----------------	--

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. del 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:


su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che, non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:	
	FAVOREVOLE
Data <u>30-09-2021</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
	



Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:	
	FAVOREVOLE
Data <u>30-09-2021</u>	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
	



Il Sindaco:

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- il quadro con riferimento al quale la predetta Autorità ha impostato i propri provvedimenti Regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- il Consiglio dei ministri al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza derivante da agenti virali trasmissibili, e successivamente sono state adottate una serie di misure di contrasto che via via hanno sospeso numerose attività produttive;

**Considerato che:**

- con la delibera ARERA n. 59 del 12/03/2020 l'Autorità ha preso atto dell'emergenza Coronavirus ed ha differito i termini per l'approvazione del nuovo metodo tariffario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- il DL 18/2020 ha consentito un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell'articolo 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023. In questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19;
- a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che

possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;

**Considerato inoltre che** il Comune di Pagliara, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ha la necessità di emettere avvisi di pagamento relativi all'acconto della TARI 2021;

**Visto** l'art. 34 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2014 che testualmente riporta: "il pagamento del tributo deve essere effettuato in quattro rate: 30 aprile - 30 giugno - 30 settembre - 30 novembre .....";

**Considerate** la crisi economica che si è generata a seguito dell'emergenza sanitaria e la necessità di garantire contemporaneamente, per quanto possibile, la stabilità nei flussi di cassa della TARI, quale corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

**Ritento** opportuno prevedere per il pagamento TARI 2021, secondo le seguenti modalità operative:

- data di scadenza della prima rata al 20 ottobre 2021;
- data di scadenza della seconda rata al 20 novembre 2021;
- data di scadenza della prima terza al 20 dicembre 2021;

**Visti**, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Esaminate** inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013"*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

**Considerato che:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **PROPONE**

**1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) DI PREVEDERE**, il pagamento della TARI 2021 secondo le seguenti modalità operative:

- data di scadenza della prima rata al 20 ottobre 2021;
- data di scadenza della seconda rata al 20 novembre 2021;
- data di scadenza della prima terza al 20 dicembre 2021;

**3) INCARICARE** il Servizio tributi di richiedere il pagamento dell'acconto come determinato nel punto precedente.;

Pagliara, 30-09-2021



Il Sindaco  
(Gugliotta Sebastiano)